Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2002220**
Data: **10/02/2020**

AGISCO
ASSOCIAZIONE GIOCHI SCOMMESSE

Oggetto: **la dichiarazione annuale IVA per l'esercizio 2019**
Allegati: **NO**

LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA PER L'ESERCIZIO 2019

1) **Premessa**
2) **Principali novità**
3) **Soggetti obbligati e soggetti esonerati**
4) **Modalità e termini di presentazione della Dichiarazione**

1) PREMESSA

Con provvedimento n. 8938/2020 del 15/01/2020 (pubblicato nella medesima data) sono stati approvati il modello e le istruzioni per la dichiarazione annuale IVA 2020 periodo d'imposta 2019.

La Dichiarazione Iva 2020 relativa all'anno d'imposta 2019 potrà essere presentata tra il **1° febbraio e il 30 aprile 2020**.

Come ricordato anche l'anno scorso, il comma 641 dell'art.1 Legge n. 190/2014 ha abrogato l'art. 8-bis del D.P.R. n. 322/1998 relativo alla Comunicazione dati IVA. Pertanto a partire dall'anno di imposta 2016 la Comunicazione annuale dati IVA è stata soppressa.

2) PRINCIPALI NOVITA'

Si espongono di seguito le principali novità, di carattere generale, nel modello IVA/2020.

FRONTESPIZIO

Nel riquadro "Firma della dichiarazione", è stata inserita la casella "Esonero dall'apposizione del visto di conformità" per i contribuenti che, sulla base delle risultanze degli ISA (se hanno ottenuto un punteggio minimo pari a 8), sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o i rimborsi di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell'art. 9-bis co. 11 lett. a) e b) del DL n. 50/2017.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
Indicare il numero di moduli
Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL
Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario
Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario
Situazioni particolari
Codice
Esonero dall'apposizione del visto di conformità
Firma

Indirizzo
Corso Vittorio Emanuele II, 18
00186 – Roma

Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442

Telefax
(+39) 0668300445

Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it

Web
www.assoagisco.it

QUADRO VA

Nella sezione 2, è stato inserito il rigo VA11 (Gruppo IVA art. 70-bis), la cui compilazione compete ai contribuenti che, dall'1.1.2020, partecipano ad un Gruppo IVA ex artt. 70-bis e ss. La casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale IVA precedente l'ingresso nel Gruppo. Di conseguenza, è stato eliminato il rigo VA16 avente contenuto analogo e presente nel modello IVA dello scorso anno.

Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività	VA10	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni	1	
	VA11	Gruppo IVA art. 70-bis	1	
	VA12	Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1	Importo compensato nell'anno 2019 2	,00
	VA13	Operazioni effettuate nei confronti di condomini		,00

QUADRO VE

Nella sezione 1, rigo VE3, è stata prevista l'indicazione delle operazioni attive con percentuale di compensazione del 6%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi.

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI			1 IMPONIBILE	%	2 IMPOSTA
	VE1		,00	2	,00
	VE2		,00	4	,00
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)	,00	6	,00
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72	,00	7,3	,00
	VE5	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano	,00	7,5	,00
	VE6	superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni	,00	7,65	,00
	VE7	di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,95	,00

QUADRO VF

Nella sezione 1, il rigo VF4, è stata prevista l'indicazione delle operazioni passive con percentuale di compensazione del 6%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi.

QUADRO VF OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE			1 IMPONIBILE	%	2 IMPOSTA
	VF1		,00	2	,00
	VF2		,00	4	,00
	VF3		,00	5	,00
	VF4		,00	6	,00
Sez. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5		,00	7,3	,00
	VF6	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui	,00	7,5	,00
	VF7	ai righi VF19, VF20 e VF21) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto	,00	7,65	,00
	VF8	delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,95	,00

Il rigo VF16 è ora costituito da 2 campi:

- il campo 1 contiene gli acquisti non imponibili, non soggetti e relativi ad alcuni regimi speciali;
- il campo 2 riguarda gli acquisti esenti e le importazioni non soggette;

VF16	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	1	,00
	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	2	,00

Nella sezione 3, rigo VF30, è stata inserita la casella 9 che gli imprenditori agricoli devono barrare nel caso di applicazione del regime riservato all'attività di enoturismo ex L. n. 205/2017;

Sez. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE					
		agenzie di viaggio	1		spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6	
		beni usati	2		attività agricole connesse	7	
		operazioni esenti	3		imprese agricole	8	
		agriturismo	4		enoturismo	9	
		associazioni operanti in agricoltura	5				

Nella sezione 3-B, rigo VF41, è stata inserita la percentuale di compensazione del 6%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi.

Sez. 3-B Imprese agricole (art.34)		1 IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse	,00		,00
VF39		,00	2	,00
VF40		,00	4	,00
VF41		,00	6	,00
VF42		,00	7,3	,00

QUADRO VP

È stato istituito per i contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 21-bis del DL n. 78/2010 e ss. mm. e, pertanto, comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2019. In tale ipotesi, la dichiarazione deve essere presentata "entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta". Tuttavia, per il modello IVA 2020, il predetto termine andrebbe a scadere in data 2.3.2020 (il 29.2.2020 è sabato).

QUADRO VQ

È stato istituito per consentire ai contribuenti interessati di determinare il credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei, cioè a seguito del ricevimento di comunicazioni di irregolarità e/o della notifica delle cartelle di pagamento.

QUADRO VL

Nella sezione 2, è stato introdotto il rigo VL12, per l'indicazione del credito maturato per effetto dei versamenti di IVA periodica non spontanei (esposto nel quadro VQ). Tale credito concorre alla determinazione del saldo annuale IVA.

Sez. 2 - Credito anno precedente				
VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2018 o *credito annuale non trasferibile (*)*		1	,00
	di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)		2	,00
VL9	Credito compensato nel modello F24	,00		
VL10	*Eccedenza di credito non trasferibile (*)*			,00
VL11	Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98		1	,00
		Gruppo IVA (*)	2	,00
VL12	Versamenti periodici omessi		1	,00
		Gruppo IVA (*)	2	,00

Nella sezione 3, rigo VL30, sono stati inseriti i campi 4 e 5 per l'indicazione dell'IVA periodica, relativa al 2019, versata fino alla presentazione della dichiarazione, rispettivamente, a seguito:

del ricevimento delle comunicazioni di irregolarità (campo 4)

della notifica di cartelle di pagamento riguardanti le liquidazioni periodiche (campo 5).

VL30 Ammontare IVA periodica	IVA periodica dovuta	IVA periodica versata	IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità	IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento
	2 ,00	3 ,0	4 ,00	5 ,00

QUADRO VO

Nella sezione 3, è stato inserito il rigo VO35 per i soggetti che svolgono l'attività enoturistica, i quali devono barrare la relativa casella per comunicare l'opzione per l'applicazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari.

Sez. 3 - Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi			
VO30	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi	Opzione 1 ☐	Revoca 2 ☐
VO31	ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)	Opzione 1 ☐	Revoca 2 ☐
VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione 1 ☐	Revoca 2 ☐
VO33	REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)	Opzione 1 ☐	Revoca 2 ☐
VO34	REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione 1 ☐	Revoca 2 ☐ 3 ☐
VO35	ATTIVITÀ ENOTURISTICA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 502 a 505, legge n. 205/2017)	Opzione 1 ☐	

3) SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESONERATI

La dichiarazione annuale IVA deve essere presentata da tutti i contribuenti esercenti attività di impresa oppure attività artistiche o professionali, titolari di partita IVA.

Sono esonerati dalla presentazione della Dichiarazione, solamente, i seguenti soggetti:

contribuenti (es. i medici) che per l'anno interessato, hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10 e quelli che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione, ai sensi dell'art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti;

i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;

i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 06/07/2012 n. 98;

produttori agricoli esonerati dagli adempimenti di cui all'art. 34, comma 6;

esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e spettacoli esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6, purché non abbiano optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;

imprese individuali che hanno affittato l'unica azienda e non esercitano altra attività rilevante ai fini IVA;

soggetti passivi d'imposta, residenti in altri Stati membri UE, che hanno effettuato nell'anno d'imposta soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette e, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta nel nostro Stato, ex art. 44, c. 3, 2° periodo del DL n. 331/93;

associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro, associazioni pro-loco che applicano l'IVA secondo la L. n. 398/91 che sono esonerate dagli adempimenti per le attività commerciali connesse all'attività istituzionale;

soggetti domiciliati o residenti fuori dalla UE, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74-quinquies per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

Rimane l'obbligo di presentazione in questi casi particolari:

soggetti che pur avendo registrato esclusivamente operazioni esenti, abbiano effettuato, nel periodo, acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l'imposta è dovuta da parte del cessionario con la particolare procedura del "reverse charge" (acquisti di oro, argento puro, rottami);

soggetti che pur avendo registrato esclusivamente operazioni esenti, abbiano registrato anche operazioni intracomunitarie;

soggetti che pur avendo registrato esclusivamente operazioni esenti e optato per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, abbiano eseguito, nel periodo, rettifiche alla detrazione di cui all'art. 19-bis2;

contribuenti che pur avendo registrato esclusivamente operazioni esenti e optato per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, abbiano effettuato, nel corso del periodo d'imposta 2017, operazioni imponibili, anche se riferite ad attività tenute con contabilità separate.

4) MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

In base all'art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 la presentazione della dichiarazione annuale IVA deve avvenire esclusivamente in via telematica, indipendentemente dal volume d'affari realizzato.

La dichiarazione IVA può essere trasmessa:

direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o il servizio telematico Internet;

tramite gli intermediari (e altri soggetti) abilitati.

Termini per la presentazione delle dichiarazioni

Come sopra indicato in base al revisionato articolo 8 del D.P.R. n. 322/1998 la dichiarazione Iva relativa all'anno 2019 deve essere presentata solo in forma autonoma nel periodo compreso tra il **1° febbraio e il 30 aprile 2020**.

La dichiarazione si considera presentata al momento della ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate, che coincide con la ricezione, sempre per via telematica, delle comunicazioni di conferma.

Le dichiarazioni presentate entro i successivi novanta (90) giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge; invece, quelle presentate con ritardo superiore a novanta (90) giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il **16 marzo** di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

Segnaliamo che, relativamente ai versamenti, è stata mantenuta la possibilità di versare il saldo annuale Iva entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute con riferimento alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al termine di scadenza ordinario fissato al 16 marzo.

Cordiali saluti

per **A.GI.SCO**
Studio Lerro - Bondavalli